



COMUNE DI VALFLORIANA
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 05
della Giunta comunale

OGGETTO: atto di indirizzo e norme procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTUNO** del mese di **GENNAIO** alle ore **18:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79, 1° comma, D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Certifico, io sottoscritto Vicesegretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 24 gennaio 2020

- ☒ sul portale telematico www.albotelematico.tn.it
- ☒ all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi

Presenti i Signori:

Addì 24 gennaio 2020

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alessandro Svaldi

ASSENTI
Giust. Ingiust.

TONINI MICHELE	Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GENETIN SERGIO	Vicesindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CASATTA KETRIN	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MATTIVI DENIS	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Vicesegretario della gestione associata dott. Svaldi Alessandro. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Michele Tonini, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: atto di indirizzo e norme procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile.

Premesso

la proposta di deliberazione circa l'atto di indirizzo e norma procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile;

i pareri favorevoli di regolarità tecnico - amministrativa e di regolarità contabile acquisiti ex art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con Legge Regionale 03.05.2018 nr. 2 e s.m.;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso e rilevato che:

- con l'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge Regionale 3 agosto 2015 nr. 22 è stato disposto che: *“le Province provvedono a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4-octies del medesimo articolo 79. A decorrere dal 1° gennaio 2016, cessano comunque di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione incompatibili con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 nr. 118”*;
- con la L.P. 9 dicembre 2015 nr. 18, concernente *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 nr. 42)”* è stato disposto che:
- gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo nr. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali si applicano gli specifici articoli della parte seconda del decreto legislativo nr. 267 del 2000 richiamati dalla LP nr. 18/2015 e che *“in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo nr. 267 del 2000 non richiamata dalla legge provinciale continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*;

Tenuto conto del quadro normativo sopra evidenziato, si osserva che la nuova disciplina in materia di armonizzazione contabile non consente di applicare l'istituto delle “spese a calcolo” in quanto incompatibile con i principi della competenza finanziaria potenziata, in particolare:

- l'art 183 del D.lgs. nr. 267/2000 prevede che l'impegno *“costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”*, senza contemplare tra gli impegni automatici elencati, le spese a calcolo;
- l'art. 191 del D.lgs. nr. 267/2000 prevede che *“gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5”*, senza recare una deroga a tale regola.

In questo contesto, peraltro, permangono le esigenze dell'Amministrazione comunale di semplificare ed accelerare i procedimenti di spesa relativi a determinate spese di carattere variabile e di modesta entità, concernenti l'acquisto di beni, servizi e lavori necessari per il funzionamento dell'Ente.

Una prima risposta alle esigenze palesate, è fornita dall'utilizzo del contratto di somministrazione, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 4/2.

In tal senso si rileva che il D.lgs nr. 267/2000, modificato dal D.lgs nr. 118/2011 favorisce l'utilizzo del contratto di somministrazione per spese di carattere ricorrente, prevedendone l'impegno automatico, nel comma 2, dell'art. 183 lettera c), *“per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile”*.

Il principio applicato della contabilità finanziaria 4/2 specifica, inoltre, che *“la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. Si intendono per prestazioni periodiche quelle che si ripetono a distanza di tempo a scadenze determinate, come ad es. la fornitura quotidiana di determinati beni necessari per la gestione della propria attività, mentre le prestazioni continuative sono rese senza interruzioni per tutta la durata del contratto, come accade, ad es., in materia di erogazione di gas o di energia elettrica”*.

Infine, il punto 5.2 del predetto principio stabilisce che, in caso di contratti di somministrazione ultrannuali, l'impegno è imputato distintamente negli esercizi considerati nel bilancio previsionale e ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell'esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato.

Qualora, data la tipologia di spesa ed il suo carattere variabile e di modesta entità non sia possibile ricorrere al contratto di somministrazione, con il presente provvedimento si individua la procedura contabile per l'effettuazione di tali spese, definendo, nel rispetto dell'ordinamento vigente (in particolare della normativa in materia di attività contrattuale e di modalità elettroniche d'acquisto¹ e di tracciabilità dei flussi finanziari (si veda anche determina nr. 10 del 22.12.2010 dell'Autorità di Vigilanza concernente *“ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”*)):

- tipologie di spesa di riferimento: per affinità di esigenze, si ritiene di mutuare le tipologie di spesa, da quelle identificate dall'art. 32 della L.P. 23/90 e compatibili con le esigenze dell'ente (oppure le spese a calcolo individuate nel regolamento in materia di attività contrattuale);
- ammontare del castelletto assegnato ai responsabili delle strutture competenti;
- importo massimo dei singoli atti di spesa, definiti anche in considerazione delle semplificazioni previste per le procedure d'acquisto dalla normativa vigente;
- procedura contabile semplificata per l'assunzione della spesa attraverso l'istituto della prenotazione. Nella nota pubblicata dal Ministero dell'Economia, relativa ai *“Primi adempimenti per l'avvio della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 13 giugno 2011, n. 118”* viene, infatti, espressa la necessità di: *“prevedere e disciplinare l'istituto della prenotazione dell'impegno, il cui ruolo è stato fortemente rivalutato dalla riforma: la prenotazione della spesa è necessaria in tutti i casi in cui si avvia una procedura di spesa, nelle more della formalizzazione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, e come possibile strumento per la gestione del fondo pluriennale vincolato”*. Inoltre la sentenza della Corte costituzionale nr. 3/SEZAUT/2016/QMIG del 19 gennaio 2016 specifica che *“La prenotazione costituisce un accantonamento di fondi di parte corrente per garantire la copertura di una determinata operazione, mentre l'impegno deve descrivere una situazione di debito in relazione ai nuovi principi contabili”*.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018 nr. 2, con particolare riferimento all'istituto della *“gestione provvisoria”* del bilancio di previsione;

Tutto ciò premesso e considerato, valutate le esigenze dell'Amministrazione comunale, si ritiene di individuare nel presente atto di indirizzo le linee operative sopra citate.

Visto lo Statuto comunale;

Su conforme invito del Presidente;

Con voti favorevoli unanimi

d e l i b e r a

1= di utilizzare, per rispondere alle esigenze evidenziate in premessa e relative allo snellimento delle procedure contabili sottese ad acquisti di modesta entità e di carattere variabile e ricorrente, ove possibile, i contratti di somministrazione di cui al principio applicato della contabilità finanziaria 4/2 e solo in subordine le procedure descritte al successivo punto del deliberato, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di procedure d'acquisto ed in particolare di quella in materia di attività contrattuale, di modalità elettroniche d'acquisto e di tracciabilità dei flussi finanziari;

2= di identificare le seguenti modalità contabili semplificate per l'effettuazione di spese di modesta entità e di carattere corrente e variabile necessarie per l'ordinario funzionamento dell'ente, per le quali non si rinvencono le condizioni previste dal contratto di somministrazione:

tipologie di spese ammissibili:

- manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti;
- riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;
- acquisto, manutenzione, riparazione e restauro di mobili, nonché di utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento degli uffici;
- acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e fotografie ed altro materiale tecnico, di

stampati, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici, nonché stampa di tabulati e simili;

- acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni;
- spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e apparecchiature;
- locazione di immobili a breve termine, noleggio di beni mobili e attrezzature;
- abbonamenti a riviste e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari;
- trasporti, spedizioni e facchinaggio;
- pulizia e disinfezione straordinarie di locali;
- provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
- spese di rappresentanza;
- spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività dei comuni;
- assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;
- compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a iniziative comunali e incaricati di attività specifiche o similari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta comunale;
- quote di partecipazione a iniziative per la promozione dell'attività del Comune;
- ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento delle strutture comunali o comunque connessa allo svolgimento delle attività istituzionali del Comune.

castelletto:

la Giunta comunale, all'inizio di ogni esercizio finanziario, autorizza con propria deliberazione (atto di indirizzo o PEG) il “*castelletto*” per l'assunzione delle spese, assegnando alle diverse strutture un budget massimo entro cui operare; nel caso in cui sia necessario ricorrere all'esercizio provvisorio/o gestione provvisoria, l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto dei limiti previsti dal principio che regola tali istituti.

importo massimo dei singoli atti di spesa:

non possono superare il limite di Euro 1.000,00.-, come previsto dal comma 450, art. 1 della legge nr. 299 del 27 dicembre 2006 così come modificato dal comma 501 art.1 della legge nr. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), per importi superiori è necessaria la redazione di una specifica determinazione da parte del funzionario competente, con specifico impegno di spesa, non imputato al budget concesso.

procedura contabile:

- le strutture comunali autorizzate individuano, con determina del responsabile, tipologie di spesa e relativo importo complessivo presunto. Tale determina è trasmessa al Servizio finanziario per la prenotazione dell'impegno e l'attestazione della copertura finanziaria. L'acquisizione avviene con l'adozione di atti gestionali (buoni d'ordine, atti di acquisto, ecc..) sottoscritti dal responsabile della struttura competente, nei quali sono indicati l'Ufficio che ordina la spesa, l'oggetto della stessa, l'importo, il contraente e l'indicazione del capitolo di spesa cui fare riferimento;
- i singoli atti gestionali devono rispettare le seguenti indicazioni:
- sono assunti dai funzionari responsabili delle strutture interessate, fermo restando che è vietato suddividere artificiosamente gli importi dei singoli ordinativi allo scopo di eludere tale limite di spesa;
- il funzionario responsabile è tenuto comunque a valutare la convenienza e l'economicità dell'acquisto o della fornitura e la congruità dei prezzi;
- emesso l'atto gestionale (buono d'ordine, atto d'acquisto, ecc.), la struttura competente lo registra nelle proprie scritture contabili al fine di perfezionare l'impegno di spesa e lo trasmette al Servizio finanziario al fine di perfezionare l'impegno;
- seguono la fase di liquidazione e pagamento, al ricevimento della relativa fattura, secondo le ordinarie procedure.

3= di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, dell'art. 183, 5° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.Rdd. 03.05.2018 nr. 2
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo 02.07.2010 nr. 104;
- - *in alternativa* ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Tonini Michele

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Svaldi Alessandro

Copia conforme all'originale

Valfloriana, 21 gennaio 2020



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Svaldi Alessandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☒ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3°, del T.U.L.L.R.R.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L;
- ☐ Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.L.L.R.R.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L;

Valfloriana, 04 febbraio 2020

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Svaldi Alessandro